

STUDIO LEGALE

AVV. CRISTINA CARNEMOLLA
Via Diaz n. 7 - 57123 Livorno (LI)
Tel./Fax 0586 891101
email: cristinacarnemolla79@gmail.com

AVV. FEDERICA SUARDI
Via Pieroni n. 26 - 57123 Livorno
Tel. 0586 210710 Fax 0586 219170
email: avv_federica.suardi@libero.it

TRIBUNALE DI LIVORNO
Depositato in cancelleria

TRIBUNALE DI LIVORNO

Livorno, il 11 MAG 2018

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE



SISTENTE GIUDIZIARIO
Deborah Perotti

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

AI SENSI DELLA LEGGE 3/2012 ART. 6 SS.

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Nell'interesse del Sig. **GAMBASSI SERGIO** nato a LIVORNO il 22/1/1974 C.F. GMBSRG74A22E625S residente a Livorno in Via Manasse n. 4 rappresentato e difeso con poteri disgiunti e congiunti dall'Avv. Cristina Carnemolla, C.F. CRNCST79D58E625K, con numero telefax 0586/891101 indirizzo PEC cristinacarnemolla@pec.ordineavvocatilivorno.it, e dall'Avv. Federica Suardi C.F. SRDFRC75P51E625L con numero di fax 0586/219770 ed indirizzo PEC federicasuardi@pec.ordineavvocatilivorno.it ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di Livorno Via Diaz n. 7, in virtù di procura come da allegato alla busta informatica contenente il presente atto

Sommario

- I. La sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla Legge 3/2012, PIANO DEL CONSUMATORE.....3
- II. Passività e Attività del debitore e del coniuge.....5

III. La proposta di piano del consumatore.....	7
Dichiarazione di valore.....	9

PREMESSO

- Che il Sig. Gambassi Sergio è attualmente coniugato in regime di separazione dei beni (**doc. 1**) con Bellandi Erika, con cui ha avuto un figlio, Gabriele, nato a Livorno il 27/01/2014, e con cui vive a Livorno in Via Ernesto Manasse n. 4 (**doc. 2**);
- Che il Sig. Gambassi, con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della crisi della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, chiedeva la nomina di "Gestore della Crisi" ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012, così come previsto ai sensi dell'art. 2, lett. f) e 10), comma 2, del DM 202/2014, **per la propria posizione personale**, a seguito della quale veniva nominato il Dott. Francesco Raffaele Carpano, dottore commercialista e revisore legale dei conti, con l'assistenza al debitore prestata da parte dei sottoscritti procuratori.
- Che la Sig.ra Bellandi Erika risulta totalmente estranea alle vicende che hanno portato il Sig. Gambassi al sovraindebitamento, avendo conosciuto lo stesso a situazione debitoria già fortemente aggravata, e comunque a partire dal 2011;
- Che a seguito dell'istruzione della pratica, e la verifica delle prospettazioni avanzate dall'istante, è stata dunque redatta una unitaria proposta di piano del consumatore (**doc. 03**), riguardante la posizione del Sig. Gambassi, che si deposita unitamente alla relazione particolareggiata di cui all'art. 9 Legge 3/2012 predisposta dal Gestore della Crisi al fine di indicare la completezza, attendibilità della documentazione presentata e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (**doc. 04**), corredata dal calcolo-preventivo riguardante i compensi spettanti all'OCC per la gestione della procedura (**doc. 05**);
- Che alla data di deposito del presente ricorso non esistono atti del debitore soggetti a impugnazione dai creditori (**doc. 6**);

- Che alla data di deposito del presente ricorso, come risulta da dichiarazione del Sig. Gambassi (**doc. 6**) sono state avviate le seguenti procedure esecutive:

- ✓ Procedura di pignoramento immobiliare Tribunale di Pisa RGe n. 373/2012 sull'immobile sito nel Comune di posto in Capannoli (PI) Categoria A2, Classe II, identificato al catasto fabbricati del Comune di Capannoli con Foglio 19 Sub. 9 Part. 70, consistenza catastale vani 2,5 RC € 296,96 di piena proprietà del Sig. Gambassi azionato da Unicredit Spa per rate insolute Mutuo fondiario (**doc. 7**) stipulato il 20/11/2007;

La procedura è arrivata all'esperimento della sesta asta andata deserta (**doc. 8**), a seguito della quale il Gambassi ha presentato istanza di estinzione della procedura (**doc. 9**), a causa dell'eccessivo squilibrio tra l'importo del pignoramento, la valutazione iniziale del bene (**doc. 10**) e la base d'asta. A fronte di tale istanza, il GdE ha incaricato l'IVG di fissare il valore di realizzo possibile del bene (**doc. 11**), valutato pari a € 25.000,00 e ha dunque ritenuto non sussistenti i requisiti per la dichiarazione di estinzione (**doc. 12**). Il procedimento è tutt'ora in attesa della fissazione della **settima asta**.

- ✓ Procedura di pignoramento presso terzi Tribunale di Livorno, Dott.ssa Micheletti, n. RGE 1844/2017 (**doc. 13 e 14**) azionata sempre da Banca Unicredit, per gli stessi titoli di cui al punto al precedente, avente ad oggetto la retribuzione mensile percepita dal Sig. Gambassi per rate insolute dello stesso Mutuo fondiario.

All'udienza di assegnazione del credito del 29/1/2018, i sottoscritti procuratori hanno palesato al Giudice l'avvio della procedura di sovraindebitamento il GdE concedeva termine per la presentazione della presente istanza di ammissione alla procedura di sovraindebitamento, fissando udienza al 6/4/2018 (**doc. 16**). Una prima versione del piano veniva depositata infatti la mattina stessa del 6/4/2018, cui comunque si accompagnava, in data 5/4/2018, anche Ricorso per l'opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione della procedura esecutiva (**doc. 15**). Preso atto di quanto sopra

il GdE sospendeva la procedura esecutiva e rinviava all'udienza del 23/5/2018
(doc_16).

I. La sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla Legge 3/2012, PIANO DEL CONSUMATORE e la c.d. meritevolezza

Dall'analisi della posizione del Sig. Gambassi, emergono la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura:

1. Egli, si trova indubbiamente in una **situazione di perdurante squilibrio** tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tanto che la soddisfazione del ceto creditorio oltre a non essere possibile in relazione alle entrate correnti, seppur valutate con riferimento all'intero nucleo familiare, non appare raggiungibile neppure attraverso la dismissione forzata del bene primario di più rilevante valore, rappresentato dalla casa di abitazione e alla cessione del quinto dello stipendio;
2. Tale situazione di perdurante squilibrio, origina dal susseguirsi di vicende personali che hanno spinto il Gambassi ad acquisire il mutuo oggetto delle due procedure esecutive di cui sopra, nonché vari prestiti e finanziamenti diretti alla risoluzione delle problematiche personali negative imprevedibili che si sono via via presentate, come del resto affermato dallo stesso Gambassi nella dichiarazione che si allega (**doc. 6**).

In particolare il debitore dichiara di aver dovuto affrontare una serie di eventi negativi, che lo hanno indotto a ricorrere allo strumento finanziario:

- nel 2006, avviene il primo accesso al finanziamento spinto da problematiche familiari dirette a riparare alla perdita della caparra versata per l'acquisto della prima casa, a causa dell'interruzione unilaterale, per volontà del Gambassi stesso, del legame sentimentale con l'allora compagna ed ex fidanzata, che invece confidando nella solidità del rapporto personale aveva anticipato l'intero versamento della caparra. Tale primo finanziamento si è imposto al Gambassi in ragione dell'adempimento di una sorta di obbligo morale, per non aggiungere alla penosa vicenda sentimentale ulteriori rivendicazioni economiche;

- nel 2007, il Gambassi subisce un brutto incidente stradale a seguito del quale, viene distrutta l'automobile, ingenerando la necessità dell'acquisto di un mezzo sostitutivo (seppur usato), necessario per raggiungere il posto di lavoro dalla nuova collocazione abitativa del Gambassi, a seguito dell'acquisto dell'immobile prima casa nel comune di Capannoli;
- nel 2011, il datore di lavoro presso cui lo stesso svolgeva la propria attività lavorativa veniva dichiarato fallito;
- nel 2017 infine, il Gambassi ha dovuto sostenere un aumento delle spese familiari dovuti alla creazione della sua nuova famiglia a Livorno, con la nuova compagna, poi divenuta sua moglie e l'avvento della paternità, con tutte le nuove spese che l'istituzione di una nuova famiglia comporta;

Si sottolinea, comunque, sotto il profilo della meritevolezza, come il Gambassi abbia sempre posto in essere finanziamenti e rinegoziazioni dirette a ripianare la propria posizione debitoria, assicurando l'adempimento dei prestiti contratti via via, come dimostra l'ultima stipula del contratto di finanziamento con Fidelity risalente al 21/12/2017 (a ridosso della presentazione del piano) (**doc. 25**) avente l'unico e prevalente scopo di "alleggerire" la pressione dei quinti incombenti sul proprio stipendio a fronte dell'intervenuto accantonamento del quinto a seguito di pignoramento presso terzi di Unicredit.

La meritevolezza del Gambassi emerge anche dalla **Visura CRIF che si allega (doc. 31)** da cui non risultano pendenze alla data di stesura di questo piano, segno evidente degli sforzi seppur enormi, effettuati dal Gambassi per non accumulare pendenze.

Unica nota dolente del proprio curriculum da debitore, appare il mancato pagamento del mutuo ipotecario, evidentemente eccessivamente gravoso per il debitore, che comunque è assistito da garanzia ipotecaria: nella proposta di piano che si va a formulare, la Banca comunque diviene assegnataria definitiva del bene, segno evidente della totale buona fede del Gambassi.

A tal proposito non si può non evidenziare che prima di presentare la presente proposta di piano del consumatore, e comunque dopo aver anche provato ad effettuare istanza di sospensione del mutuo (c.d. moratoria), il Gambassi ha provato più volte ad addivenire ad una soluzione transattiva a stralcio con la Banca, arrivando ad offrire ben € 30.000,00 alla Unicredit, valore superiore alla stima di realizzo del bene, ottenendo di tutta risposta, la notifica del pignoramento presso terzi (**doc. 33**).

3. **Sotto il profilo soggettivo:** trattasi di soggetti da identificarsi con la definizione di “consumatore” fornita dall’art. 7 Legge 3/2012 in quanto le obbligazioni sono state assunte esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, e pertanto nessuno dei due è soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto, direttamente, attività d’impresa. Ciò trova conferma dalla lettura dell’elenco dei creditori (**doc. 6**) tra cui non esistono passività commerciali;

4. Né il Sig. Gambassi ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di cui alla Legge 3/2012, né, quindi, ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis legge 3/2012 (**doc. 6**);

5. Né il Sig. Gambassi ha posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni (**doc. 6**);

II. Passività e Attività del debitore e del coniuge

Passività

Il consumatore è attualmente debitore delle seguenti somme:

- **€ 136.330,69 nei confronti di Unicredit Banca Spa** garantito da ipoteca volontaria per un importo originario di € 100.400,00, per tale importo pende attualmente sia procedimento di pignoramento immobiliare innanzi al Tribunale di Pisa, sia pignoramento mobiliare presso terzi dello stipendio innanzi al Tribunale di Livorno.

Sulle somme effettivamente dovute dal Gambassi a Banca Unicredit è sorta controversia,

secondo quanto emerge dallo stesso atto di opposizione all'esecuzione, per cui sia i sottoscritti procuratori che il Gestore della Crisi, Dott. Carpano, hanno sollecitato la definizione della pretesa in modo definitivo, proprio ai fini dell'inserimento del credito nella presente procedura. La Banca con mail-PEC del 10/4/2018 inviata al Gestore della Crisi (qualche giorno dopo la presentazione della prima versione del piano e dell'udienza innanzi al Giudice dell'Esecuzione) ha precisato il proprio credito nei termini rappresentati in questo piano, allegando la documentazione in suo possesso (**doc. 26**).

- **€ 31.005,00 per finanziamento chirografario** nei confronti di **FIDITALIA** nei confronti di di originarie € 31.800,00 (netto € 18.641,46) con cessione del quinto € 265,00 per 120 mesi, attraverso il quale il Gambassi ha estinto i precedenti finanziamenti Santander, divenuti eccessivamente gravosi. Dall'analisi dell'estratto conto al 21/12/2017 si evince infatti un accredito sul conto corrente n. 400770465 Unicredit della somma di € 12.622,67, derivante dalla differenza tra € 18.641,46 (somma netta finanziata) e € 6.016,79 (residuo primo finanziamento Santander n. 39650) per versamento diretto di Fidelity a favore di Santander, con successivo versamento tramite bonifico del 22/12/2017 di € 8.610,83 da parte del Gambassi a Santander per estinzione finanziamento n. 12575 (**doc. 27**).

Il Gambassi, vive attualmente con il reddito derivante dalla personale retribuzione mensile di circa € 27.569,00 lordi, come da Dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni che si producono (**doc. 28**), gravato dalle cessioni e dalla quota del quinto accantonata dal Datore di Lavoro in adempimento del pendente pignoramento presso terzi, ancora in fase di definizione.

Quanto alle spese per il sostentamento della famiglia, dalla relativa dichiarazione riguardante l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia che pure si allega (**doc. 6**), si evince comunque che al sostenimento delle stesse partecipa il coniuge, Erika Bellandi, anch'essa lavoratrice dipendente di cui si produce l'ultima dichiarazione dei redditi disponibile (**doc. 29**).

E' chiaro che tale parametro, inerente l'individuazione delle spese correnti per la valutazione della sostenibilità del piano, non può che essere considerato in modo unitario tra i coniugi, con riferimento all'intero nucleo familiare, sia sul fronte delle spese che sul fronte delle entrate: emerge chiaramente come le spese per il sostentamento proprio perchè riferibili alle necessità del nucleo familiare debbano essere coperte con la partecipazione di entrambi i coniugi alle stesse, fermo restando che l'intera posizione debitoria sottoposta al giudizio del Giudice del Sovraindebitamento è personale e direttamente collegata esclusivamente alla posizione del Gambassi.

Il Gambassi è inoltre titolare dei seguenti beni:

Descrizione	Indirizzo- Dati identificativi	Proprietà (100%, 50%..)	Valore
APPARTAMENTO 1 (doc. 10)	Via Volterrana n. 138 p1 - Capannoli	100,00%	Rendita catastale RC € 296,96 Categoria A2, Classe 2, Foglio 19 Sub. 9 Part. 70 Valore € 25.000,00 (Relazione CTU)
APPARTAMENTO 2 (doc. 30)	Via Costanza n. 83 p1 (Casa coniugale genitore Barontini Loredana, con diritto di abitazione della madre)	Nuda proprietà 1/6 indiviso	Rendita catastale RC 898,64 Categoria A/2 Classe 3 Foglio 37 Part. 977 sub 4 Valore irrilevante
VEICOLO 1 (doc. 21)	VOLKSVAGEN POLO 1400 TDI immatricolato febbraio 2002	100,00%	Valore € 500,00
POSTEPAY EVOLUTION		100,00%	Saldo € 2,20+
POSTEPAY		100,00%	Saldo € 3,00 +

III. La proposta di piano del consumatore

Il piano del consumatore che si porta all'attenzione del Giudice, ha come obiettivo principale quello di formulare una migliore proposta soddisfattiva dell'intero ceto creditorio, rispetto all'ipotesi liquidatoria, sia attraverso la liquidazione del bene principale indicato nelle attività, sia attraverso un piano di ristrutturazione della posizione debitoria che possa evitare il c.d. "pignoramento a vita" dello stipendio del Gambassi, concentrando i pagamenti in un arco temporale di 10 anni.

La proposta è così formulata:

Il piano del consumatore prevede la destinazione di € 666,67 mensili ai creditori.

E' diluito in un arco temporale di 60 mesi, cui viene aggiunta la quota relativa alla cessione del quinto di Fidelity che seguirà invece la scadenza naturale del contratto con addebito di complessive 120 rate.

Il **creditore Unicredit SPA** ipotecario di 1° grado iscritto sulla proprietà sita in Capannoli, Via Volterrana n. 138 primo piano (foglio 19, part. 70 sub 9, cat A/2, vani 2,5 rendita 296) acquistata il 20/11/2007 al prezzo di € 95.000,00 con la stipula di un mutuo ipotecario di € 100.450,00 (rata mensile pari ad € 613,57) contratto con l'allora Banca di Roma s.p.a. verrà soddisfatto:

- ✓ in parte con la vendita forzata dell'immobile e/o l'assegnazione ex art 505 c.p.c. alla stessa banca ipotecaria;
- ✓ in parte con il pagamento nella percentuale del 17,67% della parte degradata in chirografo (euro 111.330,69).

Per un totale di € 19.676,70 entro il 30/4/2023. Si segnala che l'importo degradata è stato ricostruito sottraendo al valore precisato € 136.330,69 l'importo di valore di stima attuale dell'immobile pari a € 25.000,00;

Il creditore Fidelity S.P.A., creditore chirografario assistito dalla cessione del quinto, di rateo mensile di stipendio pari ad € 265,00 mensili (importo lordo ceduto € 31.800,00 - netto € 18.641,46), seppur "inserito" nel presente piano, ne rimane "fuori", dato che verrà soddisfatto "ordinariamente", senza alcuna decurtazione, attraverso il mero mantenimento degli effetti del contratto di cessione regolarizzata anteriormente al deposito della istanza ex art. 8 L. 3/2012, per 120 mensilità. Tale soluzione si giustifica dalla circostanza che, tale operazione, seppur sostanzialmente "debitoria", ha comportato sostanzialmente la liberazione di risorse mensili che sono state destinate alla sostenibilità del piano e dunque comunque rimesse a disposizione dei creditori.

A tali importi si aggiungono le spese di procedura, tra cui:

- ✓ **Compenso OCC** da liquidare ai sensi dell'Art. 2 - Allegato A del Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi pari a € 4.445,49 oltre accessori di legge;
- ✓ Assistenza legale per attività preparatoria e giudiziale inerente la procedura pari a € 2.000,00 oltre accessori di legge;

Per un totale di € 8.423,50 compreso iva e accessori di legge.

Le spese di procedura sono garantite per una parte dal residuo capitale che i Sig.ri Gambassi sono riusciti a preservare dopo l'estinzione dei due prestiti Santander (€ 4.000,00) e per la parte residua sono state inserite nel piano.

Il piano è presidiato, tempo per tempo,

- da quota parte disponibile del reddito mensile del Gambassi,
- da un conferimento iniziale di € 4.000,00 a copertura di una parte delle spese di procedura in prededuzione.

In buona sostanza il debitore è in grado di accantonare somme tali da *retribuire* i creditori in percentuale prelevando il dovuto dai propri redditi futuri.

Per tutto quanto sopra premesso, il Sig. Gambassi, ut supra

formula istanza

affinche l'Ill.mo Giudice adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, Voglia ammettere l'istante alla procedura, fissi con decreto l'udienza di cui all'art. 12 bis, disponendo a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, la comunicazione almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori, con tutti gli adempimenti connessi, che preservino la fattibilità del piano.


Dichiarazione di valore


Si dichiara che il valore della presente procedura è di € 167.335,69

Si allegano:

doc. 1) estratto matrimonio; 2) Certificato anagrafico; 3) Sviluppo sintetico del piano; 4) Relazione particolareggiata con documenti allegati; 5) Compenso OCC; 6) Dichiarazione atti impugnati, Dichiarazione elenco creditori, Dichiarazione elenco beni, Dichiarazione elenco spese familiari, Dichiarazione assenza di procedure ex art. 14e14bis, Dichiarazione sulle ragioni del sovraindebitamento; 7) Mutuo; 8) Sesto tentativo vendita immobile; 9) Istanza estinzione procedura; 10) CTU Immobile; 11) Relazione IVG valore; 12) Provvedimento Zucconi; 13) Atto di pignoramento presso terzi; 14) Atto di precetto; 15) Ricorso in opposizione all'esecuzione; 16) Verbali di udienza RGE 1844/2017-pignoramento presso terzi; 17) Contratto Unifin; 18) Rendiconto Unicredit-prestito; 19) Fattura Notaio Cavallini; 20) Estratto conto INPS; 21) Visura ACI; 22) Conteggi Santander; 23) Visura CCIAA 3 System srl; 24) Precetto Finhouse; 25) Contratto Fidelity; 26) Pec invio art. 119 tub; 27) Estratto conto corrente bancario al 31/12/2017; 28) Ultime 3 dichiarazioni dei redditi; 29) Modello 70_2017 Bellandi; 30) Immobile genitore; 31) Visura CRIF; 32) Progetto notula spese procedura assistenza legale; 33) Offerta Unicredit 30_10_2017;

Livorno, li 10/05/2018

Il ricorrente Gambassi Sergio -
x 
Avv. Federica Suardi (è autentica)




Avv. Federica Suardi

Avv. Cristina Carnemolla



MANDATO

Il sottoscritto GAMBASSI SERGIO nato a LIVORNO il 22/1/1974 C.F. GMBSRG74A22E625S residente a Livorno in Via Manasse n. 4

informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 che il procedimento di mediazione ivi previsto è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nonché dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto; informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge; ricevuta l'informativa di cui alla normativa antiriciclaggio di cui al Dlgs 31/2007, come da dichiarazione allegata; reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco,

NOMINA quale difensore e procuratore speciale affinché rappresenti e difenda il sottoscritto in ogni sua fase e nei successivi gradi, compresa le fasi di conciliazione e di mediazione, innanzi agli appositi organismi, compreso il tentativo di conciliazione dinanzi alla DTL di Livorno, dell'esecuzione, di opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l'**Avv. Federica Suardi**, C.F. SRDFRC75P51E625L, PEC federicasuardi@pec.ordineavvocatilivorno.it, congiuntamente e disgiuntamente con l'**Avv. Cristina Carnemolla** C.F. CRNCST79D58E625K, con indirizzo PEC cristinacarnemolla@pec.ordineavvocatilivorno.it


innanzi TRIBUNALE DI LIVORNO avente ad oggetto PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI EX LEGGE 3/2012

conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di estendere domande nei confronti di terzi in giudizio, proporre istanze e motivi aggiuntivi, chiamare in causa terzi, riscuotere somme in nostro nome e per conto, sottoscrivere e rilasciare quietanze, rinunciare agli atti e accettare rinunce, resistere, conciliare, transigere, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura, chiedere ed accettare rendiconti, nonché farsi assistere e sostituire in tali facoltà.

Autorizza fin d'ora espressamente l'avvocato, a farsi versare direttamente da controparte, le spese legali poste a carico di quest'ultima, nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla stessa, sino a soddisfazione del credito professionale maturato, ai sensi dell'art. 44 del cod.deont.for. Dichiaro altresì il suddetto procuratore antistatario.

Ricevuta l'informativa ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n. 196/2003, autorizzo espressamente il nominato procuratore a trattare e gestire tali dati, anche per mezzo di propri incaricati, in sede stragiudiziale e giudiziale, ivi compresi quelli sensibili, ai soli fini dell'espletamento dell'incarico. **Dichiaro di eleggere domicilio per il presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Federica Suardi a Livorno in Via Pieroni n. 26 nonché alla presente Pec Email federicasuardi@pec.ordineavvocatilivorno.it, Fax 050/7846971.**

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

10/5/2018 Firma 
E' autentica Avv. Federica Suardi